

economica della stessa;

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG 8649651DCC

Contr. n./2021

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

	TRA		
s.n.	c, partita IVA, in persona vità denominata anche "Committente"	_ con sede lega del	ıle, via dei Trasvolatori in seguito per
	E		
	con sede in in persona del su	via	n
in s	seguito per brevità denominata anche "Appalta	tore" o "Broker"	
	PREMESS	50	
1	che l'aggiudicazione è avvenuta in favore dell la migliore offerente, con un punteggio comp l'offerta tecnica e punti per l'offerta econ che l'Appaltatore espressamente afferma:		, che è risultata (di cui punti per
j 1	di aver preso completa ed esatta conoscenza integrante e sostanziale del presente contratto validi, completi e dettagliati in ogni loro parte, formulazione dell'offerta, tutti gli elementi	, di averli ritenu , di aver acquisit	ti, senza riserva alcuna, o e verificato, in sede di

- di essere a perfetta conoscenza delle condizioni nell'ambito delle quali le proprie prestazioni debbono essere effettuate, delle eventuali interruzioni che si dovessero rendere necessarie, delle modalità esecutive, delle difficoltà, degli oneri, dei rischi e di ogni altra circostanza che potrà avere influenza sull'esecuzione del servizio e sui relativi costi, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
- di essere a perfetta conoscenza dei termini e delle modalità di esecuzione del servizio come di seguito descritti;
- di disporre di competenze, conoscenze e risorse adeguate allo svolgimento del servizio;



CIG 8649651DCC

- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- che a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prodotto i seguenti documenti:
 - a) la polizza n. rilasciata in data dalla a copertura dei rischi inerenti l'esercizio dell'attività professionale con scadenza al e copertura massima pari a ;
 - b) la polizza n. rilasciata in data dalla a titolo di garanzia definitiva sotto forma di (*fideiussione/cauzione*) per l'importo di €

Tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le Parti in epigrafe indicate si conviene e si stipula quanto appresso.

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si intendono, altresì, parte integrante del contratto i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in oggetto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Tecnico;
- Offerta tecnica ed economica presentate dall'Appaltatore;
- Polizze.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 che dovrà essere reso nei confronti della Committente

Il suddetto servizio ha per oggetto l'espletamento, da parte del Broker, delle seguenti attività che vengono indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che la Committente riterrà di sottoporre;
- b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze della Committente;
- c) assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate, incluse le attività di assistenza alla predisposizione della documentazione richiesta per le l'espletamento di gare pubbliche;
- d) esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);
- e) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori.

Sono compresi altresì gli adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuale esigenze peculiari della Committente, in relazione alla gestione ed esecuzione del servizio.



CIG 8649651DCC

Tutte le predette attività sono descritte in dettaglio all'interno del Capitolato Tecnico che qui si intende integralmente richiamato.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza e garantire elevati livelli qualitativi nell'adempimento dei propri obblighi, sotto l'osservanza piena e incondizionata delle prescrizioni, condizioni e indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico.

La Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento. L'Appaltatore si impegna e si obbliga al rispetto di tale diritto, prestando la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Tale controllo da parte della Committente non esime comunque l'Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della completa e perfetta esecuzione del servizio, responsabilità che ricade esclusivamente sull'Appaltatore stesso.

In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a compiere tutti gli atti che siano necessari ai fini dell'esecuzione del servizio, adottando tutte le misure ragionevolmente necessarie per ottenere i risultati previsti dal presente contratto.

ART. 3 - DURATA

Il contratto ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta alcuna.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere modificata ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e condizioni.

ART. 4 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

La Committente rientra nell'ambito dei soggetti denominati "enti aggiudicatori" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/16, pertanto la stessa è soggetta unicamente alle disposizioni dettate dal predetto Decreto per i soggetti operanti nei settori speciali.

Ai sensi dell'art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 la Committente garantisce lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento.

L'Appaltatore è soggetto alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta prodotta in gara.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme del presente contratto ed ogni altra norma di leggi, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso di esecuzione del contratto, ciò anche in tema di trattamento economico e normativo previsto nei contratti di lavoro, nonché in tema di trattamento previdenziale, assicurativo ed antinfortunistico.



ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio brokeraggio e consulenza non comporta alcun onere economico per la Committente, in quanto i compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno ad intero ad esclusivo carico della/e Compagnia/e di assicurazione con la/e quale/i verranno stipulate e/o le coperture assicurative della Committente.

Nessun compenso, inoltre, potrà essere richiesto nel caso in cui la Committente ritenga di non procedere alla stipula di contratti di assicurazione in relazione ai quali il Broker abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l'assistenza del Broker.

La Committente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker.

Gli eventuali cambiamenti dell'assetto organizzativo della Committente non comporteranno alcuna modifica delle condizioni contrattuali stabilite con il presente Contratto.

ART. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

La Committente verserà direttamente alle Compagnie di assicurazione i premi relativi ai contratti assicurativi, previa indicazione da parte del Broker, almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con le compagnie assicuratrici per i contratti assicurativi intermediati per conto della Committente con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente Contratto.

In considerazione delle previsioni contenute all'art. 3 della legge citata, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore si impegna a:

- 1. utilizzare un conto corrente dedicato su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio;
- 2. comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi entro 7 giorni dall'accensione del conto o comunque sette giorni prima della scadenza del pagamento.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC.

Il codice destinatario per la fatturazione elettronica è il seguente: USAL8PV; l'indirizzo PEC fatturefornitori.sogaer@legalmail.it.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.



ART. 8 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER

Sono a carico del Broker tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e del servizio oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dall'esecuzione contrattuale. Le attività dovranno essere svolte mediante il raccordo periodico e sistematico con il Referente che il Broker indicherà per l'esecuzione del servizio secondo le modalità di cui al successivo art. 25.

Nel corso dell'appalto il Broker dovrà effettuare incontri per la raccolta della documentazione e per l'analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato ai contratti assicurativi in corso.

Il Broker dovrà fornire collaborazione alla Committente nella predisposizione di report, pareri e relazioni con la massima tempestività.

Il Broker deve fornire report informativi, ogni qualvolta richiesto, in relazione a:

- numero di sinistri denunciati divisi per ramo, senza seguito liquidati e relativo importo, in trattazione ed importo posto a riserva;
- ciascun sinistro dovrà recare tutte le informazioni integrative necessarie e sufficienti per la gestione.

Il Broker, nell'esecuzione del servizio, si impegna a:

- a) prendere in carico il programma assicurativo in corso; in particolare il Broker si impegna a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente contratto e non ancora chiusi in tale data;
- b) svolgere il servizio con diligenza nell'interesse della Committente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da essa fornite;
- c) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività della Committente;
- d) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la Committente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa;
- e) mettere a disposizione della Committente tutta la documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi intermediati;
- f) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni sinistro gestito, e/o trattativa condotta per conto della Committente.

In caso di scadenza naturale dell'incarico o anticipata, il Broker su richiesta della Committente, si impegna, sin da ora, ad assicurare le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Broker in modo da consentire il graduale passaggio di competenze e documentazione.

Il Broker si impegna, oltre a quanto previsto in altre Parti del contratto, anche a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa



CIG 8649651DCC

coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo del nuovo referente.

ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL BROKER

Il Broker dovrà eseguire il servizio con diligenza, nell'esclusivo interesse della Committente e sarà inoltre tenuto a garantire, in ogni momento, la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicuratrici, obbligandosi a mettere a disposizione la relativa documentazione.

Il Broker sarà responsabile di ogni attività svolta in esecuzione del servizio e sarà tenuto a rispondere di eventuali danni causati direttamente alla Committente, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il Broker è comunque responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, alla stessa imputabili, dovessero ricadere a danno della Committente e/o di terzi. A titolo esemplificativo il Broker è responsabile:

- del contenuto dei contratti che ha contributo a determinare e a far stipulare, modificare e integrare dalla Committente;
- nel caso in cui non segnali tempestivamente alla Committente: a) eventuali nuove condizioni che risultino migliorative della copertura dei rischi della Committente medesima e/o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di tali nuove condizioni; b) ogni azione necessaria alle modificazioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competente dell'ente assicurato., dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.

Il Broker si obbliga pertanto a tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi danno direttamente subito, nonché da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi, per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nell'esecuzione del servizio, rispondendo anche dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori.

La tempestiva comunicazione al Broker della denuncia di sinistro trasferisce unicamente in suo capo ogni responsabilità in ordine alla gestione dello stesso, con particolare riferimento alla scelta del ramo assicurativo e della compagnia nei confronti della quale procedere.

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i ris	chi di responsabilità professionale verso
terzi della Committente nonché dei suoi dipende	nti e/o collaboratori, anche occasionali,
con polizza assicurativa di massimale pari ad € _	, così come descritta
in premessa, e si impegna a tenere in essere detta	polizza per tutta la durata dell'incarico.

ART. 10 – OBBLIGHI SPECIFICI DELLA COMMITTENTE

La Committente rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini dell'esecuzione del Contratto.

La Committente si impegna inoltre a:

- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per la Committente;



CIG 8649651DCC

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Committente, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo, all'esito dell'aggiudicazione della gara;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio.

La Committente si impegna a fornire, all'atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker, prima che si dia inizio allo svolgimento dell'incarico, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative e a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Restano di esclusiva competenza della Committente:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, che la Committente si riserva di recepire o disattendere senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta:
- la decisione sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l'obbligo del Broker di effettuare gli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.

ART. 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna ad espletare il servizio secondo quanto previsto nel contratto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché con le più idonee modalità organizzative e tecniche per l'ottenimento del risultato richiesto.

Ferma restando la piena autonomia organizzativa del Broker e l'obbligo per lo stesso di rispettare quanto indicato nel contratto e nell'offerta, il servizio dovrà essere espletato in modo da garantire costantemente il soddisfacimento delle esigenze della Committente e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste fornite e/o avanzate dalla stessa.

ART. 12 – OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE

Fermo quanto previsto nel precedente articolo 8, l'Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;



CIG 8649651DCC

- c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- d) a comunicare alla Committente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;
- e) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dal Capitolato Tecnico;
- f) ad eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato Tecnico e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica ed economica;
- g) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa, a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Committente in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

La cauzione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c..

La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata a norma dell'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia di cui sopra potrà beneficiare delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, la cauzione di cui al precedente comma deve essere redatta secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018.

ART. 14 - PENALITÀ

Ogni eventuale inadempienza della Società agli obblighi contrattuali darà luogo all'applicazione, previa formale contestazione, di una penale pari:

- 1. € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini contrattuali;
- 2. € 500,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta.

Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento al superamento del 10% dell'importo di €.....stimabile quale ammontare complessivo della provvigione prevista.



CIG 8649651DCC

La rifusione delle spese sostenute dalla Committente per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, potranno formare oggetto di compensazione con qualunque credito vantato dall' Appaltatore.

Le penalità saranno applicate dalla Stazione appaltante per ciascuna inadempienza contestata.

La Committente comunicherà via PEC all'Appaltatore le contestazioni conseguenti ai controlli effettuati e la relativa sanzione; comunicherà altresì eventuali prescrizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi che la Committente indicherà. L'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni, via PEC, entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione.

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate mediante trattenuta del corrispondente valore economico in occasione del primo pagamento utile, salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

ART. 15 – VARIAZIONI

La Committente si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell'appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di tale limite, l'Appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Committente potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento successivo a una diffida ad adempiere, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico;
- c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 7 del presente Contratto;
- d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 14 per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- f) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- g) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- h) qualora il Broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato/rinnovato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- f) la circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni della Committente.



CIG 8649651DCC

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando la Committente comunichi per iscritto all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

Qualora il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto sia imputabile all'Appaltatore, il contratto è risolto di diritto previa comunicazione della Committente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 (così come da ultimo convertito con modificazioni dalla L. 120/2020). In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

La risoluzione del contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker. Qualora il contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione delle provvigioni.

Nei limiti dell'efficacia del presente contratto, trova applicazione l'art.109 del D.Lgs. 50/2016 in tema di recesso unilaterale della stazione appaltante.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Committente.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Per la disciplina del subappalto del contratto si applica l'art. 105 del Codice.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante.

ART. 20 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

L'Appaltatore è consapevole, e comunque accetta, che gli accordi tra le Parti possano essere oggetto di modifica a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti ed in particolare dall'Amministrazione Concedente.

ART. 21 RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.

L'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all'Appaltatore e/o ai suoi dipendenti



CIG 8649651DCC

o collaboratori l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente gli eventuali danni da questa subiti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di scadenza del presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

ART. 22- TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati, con la sottoscrizione del presente atto il contraente dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile al link www.sogaer.it, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Eventuali variazioni dell'informativa saranno disponibili sempre al predetto link.

L'Appaltatore è consapevole che i dati e le informazioni forniti saranno utilizzati anche per assolvere gli obblighi di comunicazione delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, essendo la Società SO.G.AER. S.p.A. tenutavi ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D. Lgs. 231/2007.

ART. 23 - VERIFICHE ANTIMAFIA EX D.LGS. N. 159/2011

Il presente contratto è soggetto agli accertamenti di cui al libro II del D. Lgs. 159/2011 e trova pertanto applicazione (in caso di comunicazione) l'art. 88, comma 4 bis del medesimo decreto // (in caso di informazione) l'art. 92, comma 3 del medesimo decreto, fermo restano quanto previsto dell'art. 3, comma 2, del D.L. 76/2020 (così come da ultimo convertito con modificazioni dalla L. 120/2020).

Qualora intervenissero variazioni societarie che comportassero la necessità di rinnovare tali verifiche, l'impresa è tenuta a darne comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs 159/2011.

ART. 24 - OBBLIGO RISPETTO MOG - P.T.P.C.T.

L'Appaltatore è a conoscenza che la Committente ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, integrato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e di aver compreso.

L'Appaltatore si impegna a aderire ai principi al succitato Modello-Piano, nonché a rispettarne i contenuti e le procedure, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e previste nel predetto Modello-Piano.

L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione; si impegna altresì a segnalare all'Organismo di Vigilanza della Committente casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nel Modello-Piano.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Pertanto, qualora l'Appaltatore o suoi eventuali collaboratori violino i precetti citati nel punto precedente, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La



CIG 8649651DCC

risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

L'Appaltatore manleva fin d'ora la Committente per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dello stesso Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori. In ogni caso la Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

In ogni caso, qualora, l'Appaltatore fosse condannato per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà darne informazione immediata alla Committente che avrà la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1453 c.c.

ART. 25 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE – REFERENTE UNICO E COORDINATORE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si impegna a nominare, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, un proprio referente qualificato alla gestione del servizio e ad indicare un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico.

Il Referente avrà, tra gli altri compiti, quello di relazionarsi con la struttura della Committente preposta all'esecuzione del contratto, ai fini di un corretto e soddisfacente andamento del servizio.

L'Appaltatore dovrà assicurare la piena e continuativa disponibilità del Referente.

Art. 26 - SPESE

Tutte le spese del contratto, inerenti o consequenziali a questo, ivi comprese quelle di bollo e registro ad esclusione dell'IVA che fa carico all'Ente Appaltante, saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, compresi quelli tributari. Se al termine del servizio il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza, in mancanza del quale la Committente sospenderà il pagamento del maggior importo.

Se al contrario al termine dei servizi il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Committente rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 28 - CONTROVERSIE

Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto, la Stazione appaltante non intende avvalersi dell'istituto dell'arbitrato di cui all'art. 209 e ss del D.Lgs. 50/2016. Per qualsiasi controversia in ordine al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Cagliari.



CIG 8649651DCC

La Committente	
Data sottoscrizione	
L'Appaltatore	
Data sottoscrizione	